



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.158 Data 26-11-2020	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018
--	---

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, avvenuta in data 21 maggio 2018 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono ora regolate dall'articolo 67 dello stesso CCNL e risultano suddivise in:
 - risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - importi variabili di anno in anno, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RICHIAMATO l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

DATO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima

indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTI:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che *"gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"*, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in particolare i commi 1-2-3 dell'art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione", che per completezza sono di seguito riportati integralmente:

Comma 1: *Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

Comma 2: *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma*

236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Comma 3: Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

PRESO ATTO a questo scopo che, per effetto dell'abrogazione di cui al citato 2° comma, dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2017 non opera più la decurtazione alle risorse stabili del fondo risorse decentrate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO della Circolare del MEF n. 20 dell'8.05.2015 con la quale vengono dettate a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013 da applicare, a partire dall'anno 2015;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la suddetta Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2020 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che:

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- il D.lgs n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni; in materia di vincoli di spesa del personale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 107 del 18.11.2020 con cui la Giunta Comunale ha formulato le direttive per la costituzione delle risorse decentrate variabili anno 2020 per il personale del comparto funzioni locali;

ACCERTATA la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dell'Ente per l'anno 2020;

CONSIDERATO che in materia di gestione e contenimento delle spese di personale, particolare rilievo assume la disposizione dell'art. 1 comma 557, della legge 296/96 così come riformulato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 ove tra l'altro dispone l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa di personale anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e fra le quali "il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa";

CONSIDERATO che l'importo complessivo del fondo anno 2016 così come complessivamente determinato, tenendo conto anche delle decurtazioni suddette, risulta pari a € 44.207,00.= di cui € 39.337,00.= di risorse stabili, e che questo importo costituisce il limite per la costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate del personale dipendente anche per l'anno 2020;

CONSIDERATA la normativa sopra richiamata, si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020, come determinato nell'allegato A), limitatamente alle risorse di natura obbligatoria-stabile, rideterminando gli importi soggetti a quantificazione e provvedendo ad impegnare le somme che risultano già attribuite al personale in forza di provvedimenti precedenti;

VISTA la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. K dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, "*sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'Amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti*", quindi, incentivi alla progettazione e compensi per avvocati interni, quali risorse correlate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere ";

RILEVATO che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;

b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;
ATTESO che ai sensi del succitato art. 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 il **FONDO RISORSE DECENTRATE 2020** del Comune di Parona viene costituito nel seguente modo (vedasi prospetto allegato):

Risorse Stabili: →	euro 39.337,00
Risorse Variabili soggette al Limite →	euro 2.255,00
Risorse Variabili non soggette al Limite →	<u>euro 6.621,00</u>
Totale Risorse decentrate →	euro 48.213,00
Decurtazione consolidamento anni 2011-2014→	euro 1.745,00
Decurtazione F.do art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017→	<u>euro 1.007,00</u>
Totale Risorse disponibili→	euro 45.461,00

DATO ATTO che l'importo della costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio per l'esercizio anno 2020 quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione stabile, da impegnarsi ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

RILEVATO che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come costituito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

VISTO che nella parte variabile del Fondo Risorse 2020 –fondi speciali- è stato stimato un fondo di cui all'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, (incentivo ICI), regolato da apposito regolamento e disposizioni di legge;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà resa nota alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999, prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2020;

ATTESO che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili";

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO che:

- dal Rendiconto 2019 risulta che il Comune di Parona ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019 e che la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2019 è inferiore rispetto al triennio 2011/2013;

- le risorse di parte variabile e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2020 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- i documenti programmatici per il triennio 2020/2022 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.05.2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2019;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

VISTO il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 131 del 07.11.2018 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Bilancio per il triennio 2020/2022, competenza esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 in data 22.04.2020;

VISTI il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il **FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020**, come da prospetto allegato (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 il Fondo risorse decentrate del Comune di Parona in conformità alle disposizioni normative sopra richiamate, nella consistenza complessiva e di dettaglio, così come risultante dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € **45.461,00.=** viene costituito nel seguente modo:

Risorse Stabili: →	euro 39.337,00
Risorse Variabili soggette al Limite →	euro 2.255,00
Risorse Variabili non soggette al Limite →	<u>euro 6.621,00</u>
Totale Risorse decentrate →	euro 48.213,00
Decurtazione consolidamento anni 2011-2014→	euro 1.745,00
Decurtazione F.do art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017→	<u>euro 1.007,00</u>
TOTALE RISORSE DISPONIBILI→	euro 45.461,00

- 4. DI DARE ATTO**, altresì, che:

- la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
 - l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2020, come individuato con il presente atto, non supera il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.;
 - nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione quali le progressioni economiche storiche ed indennità di comparto;
 - dal Rendiconto 2019 risulta che il Comune di Parona ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019;
 - la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2019 è inferiore rispetto al triennio 2011/2013;
 - le risorse di parte variabile e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2020 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
 - i documenti programmatici per il triennio 2020/2022 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;
5. **DI DESTINARE** conseguentemente, ai sensi delle norme contrattuali e di legge, le risorse del fondo di cui sopra, alla copertura delle voci di salario accessorio così come elencate nel suindicato prospetto;
 6. **DI PROCEDERE** alla liquidazione delle voci di salario accessorio a mensilità posticipata;
 7. **DI DARE ATTO** che la determinazione del trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, come con la presente operata per l'anno 2020, a cura dell'Ente potrà, in ogni momento, essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
 8. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio per l'anno 2020 afferenti la spesa di personale del bilancio per il triennio 2020/2022, competenza esercizio 2020, quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;
 9. **DI DARE ATTO** che il Fondo delle risorse per l'anno 2020 costituito in questa fase risulta contenuto entro il limite del 2016;
 10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori controlli e adempimenti di competenza;
 11. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,
 12. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione, della regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa;

- alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alla RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018;
- al Revisore del conto dell'ente;

13.DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. ove applicabile.

La presente determinazione:

- ☐ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- ☐ se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- ☐ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- ☐ sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

☒ Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, lì 26-11-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, lì 26-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 26-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio